

Il riordino delle classi di laurea dell'area giuridica e la nuova collocazione del diritto ecclesiastico e canonico: una vicenda sulla quale vigilare

(Antonio G. Chizzoniti)

Aggiornamento all'8 giugno 2005

Il 23 maggio 2005 la Direzione Generale per l'Università del MIUR ha trasmesso ad una serie di soggetti, tra i quali il Presidente della CRUI, il Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza e il Presidente del CUN, uno schema di Decreto Ministeriale concernente la revisione della classe di laurea specialistica definita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22.10.2004 n. 270.

In esso viene confermata la scelta dell'inclusione del settore scientifico IUS/11 nelle **attività formative di base**, *ambito disciplinare costituzionalistico* e l'attribuzione per l'intero ambito, che comprende anche il settore scientifico IUS/08 (Diritto costituzionale), di 18 crediti. Di questi, sempre secondo lo schema di Decreto ministeriale, "almeno 9 [saranno] da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 12 da dividere in parti uguali tra i due settori".

L'assetto proposto dalla "ancora" recente riforma universitaria (3+2) non ha mancato di suscitare perplessità circa la sua adeguatezza in relazione agli studi giuridici ed in particolare alla preparazione per l'accesso alle professioni legali (avvocato, magistrato, notaio).

Il MIUR, con il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, è recentemente intervenuto sulla questione predisponendo una serie di novità e di correzioni rispetto all'impianto precedente.

In particolare l'art. 6, 3 comma, ribadendo che i regolamenti didattici di ateneo devono prevedere un periodo formativo iniziale comune, per un minimo di 60 crediti, per tutti gli iscritti ai corsi di laurea (1+2+2), afferenti alla medesima classe o a gruppi affini di essi, ipotizza che per l'accesso alle professioni legali sia possibile strutturare appositi corsi di studio, attraverso la previsione di una deroga a quanto disposto dal D.M. 270/2004 in tema di ammissione alla laurea magistrale (1+4). In buona sostanza viene così avallato quanto già in discussione circa la possibilità di istituire una classe di laurea "quinquennale" in Giurisprudenza.

In particolare già nel luglio del 2004 la "Commissione Siliquini" a conclusione dei suoi lavori aveva presentato una bozza di Tabella per la "Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, con percorso unitario quadriennale, successivo all'anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali". In essa il Settore scientifico-disciplinare IUS/11 trovava collocazione tra le attività formative caratterizzanti, ambito disciplinare amministrativistico (CPU 18) insieme allo IUS/10 (diritto amministrativo). Un passaggio significativo, vista la precedente collocazione prevista nella "Classe delle lauree specialistiche in Giurisprudenza" che lo poneva tra le attività formative "affini o integrative" nell'ambito disciplinare "Istituzionale, economico, comparatistico, comunitario".

Nella seduta del CUN del 26 gennaio interveniva il sottosegretario sen. Siliquini per illustrare la conclusione del lavoro dei Tavoli Tecnici per l'attuazione del DM 270/04 e il nuovo ordinamento

della Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali (1+4).

Nel frattempo maturava, anche sulla scorta del dibattito dialettico instauratosi in seno alla Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, l'ipotesi di una diversa collocazione dello IUS/11 all'interno delle attività formative "di base" nell'ambito disciplinare "costituzionalistico" (CPU 18), insieme dunque al settore IUS/08 (diritto costituzionale).

Nella successiva seduta del 24 febbraio 2005 il CUN, quindi, esprimeva il Parere Generale n. 110 sul riordino delle classi di laurea dell'area giuridica (Classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all'anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali). Parere nel quale al punto 11 affermava: "Per quanto riguarda, infine, la strutturazione delle attività formative e degli ambiti disciplinari, pare più congruente trasferire il settore scientifico-disciplinare IUS/11 (Diritto ecclesiastico e canonico) dall'ambito Amministrativistico all'ambito Costituzionalistico, data la prevalente affinità che tale settore presenta con il settore IUS/08 (Diritto costituzionale), prevedendo una ripartizione minima di crediti tra i due settori scientifico-disciplinari. Nella prospettiva di un riordino dei settori scientifico-disciplinari dell'area pubblicistica, sembra congruente lasciare il settore IUS/O9 (Istituzioni di diritto pubblico) alla libera disponibilità delle singole Facoltà; così come sembra, per comprensibili ragioni di affinità e di tradizione culturale, riunire i settori scientifico disciplinari IUS/13 (Diritto internazionale) e IUS/14 (Diritto dell'Unione europea) in un medesimo ambito disciplinare, peraltro con garanzia di un numero minimo di crediti da ripartirsi in parti eguali. Per converso, pur apprezzandosi l'idea che conoscenze statistiche possano talora essere utili nell'esercizio delle professioni legali, si ritiene più opportuno lasciare gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare SECS/S/01 (Statistica) alle autonome scelte delle sedi locali".

Su quanto sostenuto dal CUN dobbiamo registrare un intervento del *Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle facoltà di giurisprudenza*, prof. Vincenzo Ferrari - Lettera circolare ai membri della Conferenza - nel quale il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano afferma tra l'altro che "I 18 crediti all'area costituzionalistica sono forse troppi, pure in considerazione del fatto che il settore comprende ora anche il diritto ecclesiastico e il diritto canonico (che sono dovunque discipline non obbligatorie)". Una formulazione che può essere letta nel senso di una presa di posizione in controtendenza rispetto alla collocazione del diritto ecclesiastico proposta dal Parere del CUN.

Sulla vicenda è intervenuto il prof. Salvatore Berlingò, *Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina e ordinario di diritto ecclesiastico* il quale in una Nota di risposta, fa presente che "già dal punto di vista formale, in base ai DD.MM. del 2000, nessuna disciplina potrebbe, a rigore, definirsi «obbligatoria». Per di più, le discipline del settore IUS/11, pur essendo inserite, nella classe dei corsi di laurea in Scienze giuridiche e nella classe dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, tra le attività formative «affini e integrative», risultano attivate in tutte le Facoltà di Giurisprudenza d'Italia e sempre con un numero di CFU non inferiore a sei, spesso assumendo, di fatto, il ruolo di materie «paraobbligatorie», perché proposte (non fra quelle lasciate alla libera scelta dello studente ma) fra quelle opzionali".

Da registrare inoltre la significativa presa di posizione del prof. Enrico Vitali, *ordinario di diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano e decano della disciplina "Diritto ecclesiastico"* che con una lettera al prof. Vincenzo Ferrari, ribadisce come "le problematiche relative alla disciplina giuridica del fenomeno religioso sono oggi di primario rilievo". "Sembra perciò appropriato - continua Enrico Vitali - l'inserimento delle nostre discipline

nel settore costituzionalistico e appare opportuno attribuire ad esse spazi anche sotto forma di crediti che consentano di formare giuristi sensibili ad una problematica ed attenti a una legislazione capace di garantire allo stesso tempo la libera estrinsecazione del sentimento religioso e la piena attuazione del principio costituzionale di laicità dello Stato".

Alla lettera del prof. Enrico Vitali ha risposto in data 20 aprile il prof. Vincenzo Ferrari. Con essa precisa che il suo pensiero era diretto a criticare la scelta del progetto in favore di un elevato numero di crediti obbligatori. Ricorda inoltre di essersi ispirato a criteri di "eguaglianza di trattamento, che impone di non discriminare nessuno, nè in peggio nè in meglio".

Una vicenda non ancora chiusa ma sulla quale occorrerà seguire a vigilare.

I documenti per capire:

- **Schema di Decreto ministeriale** concernente la revisione della classe di laurea specialistica in giurisprudenza definita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22.10.2004 n. 270, 23 maggio 2005
- **D.M. 28 novembre 2000**, *Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*, Tabella Classe delle Lauree specialistiche in Giurisprudenza
- **Decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270**, *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*
- **Commissione Siliquini**, Tabella per la "Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza
- **CUN Notizie n. 168**, *Resoconto della Sessione del 26 e 27 gennaio 2005*, Intervento del sottosegretario sen. Siliquini
- **CUN - Parere generale n. 110**, Primo parere sul riordino delle classi di laurea dell'area giuridica. Classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all'anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, 24 febbraio 2005
- **Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza**, Mozione n. 2 adottata il 17 dicembre 2004
- **Lettera circolare** ai membri della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza da parte **del presidente prof. Vincenzo Ferrari**;
- **Lettera di risposta del prof. Salvatore Berlingò**, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina e ordinario di diritto ecclesiastico;
- **Lettera del Prof. Enrico Vitali**, ordinario di diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano e decano della disciplina "Diritto ecclesiastico" **al prof. Vincenzo Ferrari**;
- **Lettera al prof. Enrico Vitali da parte del prof. Vincenzo Ferrari**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica e per la Ricerca Scientifica e tecnologica
Direzione Generale per l'Università - Segreteria

Prot. n. 173 /Segr.

Roma, 23 MAG. 2005

Al Presidente della CRUI
Prof. Piero Tosi
P.zza Rondanini, 48
ROMA

e, p.c. Al Presidente della Conferenza dei
Presidi delle facoltà di
giurisprudenza - Prof. Vinzezo
Ferrari - Università degli Studi di
Milano
Via Festa del Perdono, 7
20122 - MILANO

Al Presidente del Consiglio
Universitario Nazionale

Al Presidente del Consiglio
Nazionale degli Studenti
Universitari

Al Capo dell'Ufficio Legislativo

Alla Senatrice Avv. Maria Grazia
Siliquini - Sottosegretario di Stato

SEDE

Oggetto: DM 22.10.2004 n. 270, art. 4 - classe dei corsi di laurea magistrale in
giurisprudenza.

Si trasmette lo schema di Decreto Ministeriale concernente la revisione
della classe di laurea specialistica in giurisprudenza definita ai sensi degli artt. 4
e 6, comma 3, del Decreto Ministeriale in oggetto indicato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per i fini di cui all'art. 13, comma 2, preordinato, quest'ultimo, all'individuazione del termine entro il quale le università provvederanno ad adeguare i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni previste nel provvedimento di revisione della classe in questione, si prega la S.V. di voler comunicare il parere adottato dalla CRUI in ordine alla opportunità, caldeggiata dalla scrivente amministrazione, di individuare come data quella di inizio del prossimo a.a. 2005-2006.

Si sottolinea l'urgenza attesa la necessità di sottoporre lo schema di provvedimento in questione al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonello Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonello Masia', written over the typed name.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto D.M. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il _____;

Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.
2. Le università procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale del predetto D.M. ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1..
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni e del presente decreto entro il termine di mesi _____, in conformità all'art. 13, comma 2, del D.M. n.270/2004.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2

1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di Giurisprudenza.
2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza può essere istituito anche con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Art. 4

1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità all'allegato al presente decreto e secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del D.M. 270,

Art. 5

1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell' articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270/2004.

Art. 6

1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

Art. 7

1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Art. 8

1. Dalla data del presente decreto è soppressa la classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza - 22/S, allegata al D.M. 28 novembre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 17 del 23.1.2001.

- X 2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, può procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente Facoltà di economia.

Roma,

IL Ministro



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrale

N° classe	Denominazione	Allegato
LMG/01	<i>Classe delle lauree magistrale in giurisprudenza</i>	1



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA
CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE,
*indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali***

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
 - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
 - b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica
 - c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari		
A) di base	Storico-giuridico	IUS/18 Diritto romano e delle antichità	28 *	86
		IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno		
	Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	15 **	
	Privatistico	IUS/01 Diritto privato	25 ***	
Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale	18 ****		
	IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico			
B) Caratterizzanti	Penalistico	IUS/17 Diritto penale	15	130
	Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	15	
	Economico e pubblicistico	SECS/P/03 Scienza delle finanze	15 ***	
		IUS/12 Diritto tributario		
		SECS/P/01 Economia politica		
		SECS/P/02 Politica economica		
		SECS/P/07 Economia aziendale		
	Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato	9	
		IUS/21 Diritto pubblico comparato		
	Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	9	
Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo	18		
Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9		
Processualciviltistico	IUS/15 Diritto processuale civile	14 *****		
Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	14 *****		
Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	12		
CFU minimi vincolati				216
CFU riservati all'autonomia dell'Università				84
CFU totali per il conseguimento del titolo				300

Foggia, 2001 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato.

* Di cui almeno 12 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori

** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti

*** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune

**** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 12 da dividere in parti uguali tra i due settori

***** Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi qualificanti

Allegato 2

Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è adottato in attuazione del terzo comma dell'art. 6 del d. m. 22 ottobre 2004, n. 270, ove si prevede che per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali sia possibile una classe di laurea magistrale con percorso unitario successivo al periodo formativo iniziale comune di cui all'art. 11, comma settimo, lettera a), del decreto n. 270 medesimo.

Le ragioni di tale scelta regolamentare, che con il presente decreto si vuole rendere esecutiva, risiedono come noto nella particolare delicatezza delle professioni legali, che direttamente ed immediatamente coinvolgono valori come quelli della giurisdizione e in termini più ampi l'attuazione dell'ordinamento giuridico. Essi, si è ritenuto, possono adeguatamente realizzarsi ed in tal modo soddisfare i fondamentali bisogni e diritti del cittadino che vi sono connessi, solo se ed in quanto tutti i soggetti che prestano al riguardo la loro attività professionale sono in possesso di un'elevata qualificazione culturale. E' inoltre ritenuto, sviluppando ed attuando la prospettiva alla base del citato art. 6, terzo comma, che tale qualificazione non sia compatibile con una segmentazione degli studi in due tronconi, ma richieda invece uno svolgimento unitario del periodo formativo unitario, così come unitaria è la dimensione dell'ordinamento giuridico ed unitaria è la dimensione in esso del cittadino.

Perciò, al fine della predisposizione del presente decreto, si è assunto a base un formato con il contributo diretto di tutte le categorie coinvolte nell'esercizio delle professioni legali, in particolare quindi degli organismi rappresentativi della magistratura, avvocatura e del notariato. E perciò, dovendosi assicurare la qualificazione culturale del professionista dedito alle professioni legali in tutti i principali settori nei quali si articola l'ordinamento giuridico, si è ritenuto di avvalersi del disposto del secondo comma dell'art. 10 del d.m. 270, secondo cui per i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali il numero minimo di crediti determinati tramite decreto ministeriale può superare la soglia del 50 per cento di quelli necessari per la laurea.

È quest'ultima una scelta pienamente coerente con il riconoscimento delle peculiarità delle professioni legali e della formazione universitaria ad esse finalizzata. Essa, d'altra parte, portando ad una definizione dei crediti vincolati in misura di poco superiore ai due terzi del totale, lascia ampio spazio all'autonomia delle singole sedi e consente, in particolare, l'elaborazione da parte di esse di specifici curricula corrispondenti alle tradizioni culturali di ciascuna ed alle eventuali esigenze locali. Si è perseguito in tal modo

l'obiettivo di raggiungere un soddisfacente equilibrio tra esigenze di uniformità, imprescindibili in un settore delicato come quello dell'ordinamento giuridico e della giustizia, ed opportunità di un pluralismo formativo, che consenta di tener conto di differenze sincroniche e diacroniche.

Per quanto concerne gli specifici contenuti del presente decreto, si deve soprattutto segnalare la costante attenzione ad un equilibrio tra l'esigenza di formazione culturale in grado di consentire al giurista di comprendere il contesto storico, economico e sociale in cui deve operare e l'esigenza, ugualmente imprescindibile, di fornirgli lo strumentario tecnico necessario per la sua attività.

Si spiegano così, per il primo aspetto, la specifica valorizzazione dei crediti necessari con riferimento all'ambito storico-giuridico ed a quello economico. Si spiega pure, per il secondo aspetto, l'esigenza, evidenziata nella descrizione degli obiettivi formativi qualificanti e poi sviluppata nella destinazione attribuita a parte dei crediti indispensabili, che la formazione del giurista gli consenta anche la comprensione non solo degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari e dei temi della deontologia professionale, ma anche degli strumenti concettuali necessari per l'argomentazione giuridica: il che, inoltre, deve servire anche a risolvere il problema, tipico nel contesto considerato, derivante dai mutamenti dell'ordinamento e quindi dal pericolo di una rapida obsolescenza di una formazione che fosse soltanto tecnica.

D'altra parte, al fine di consentire una preparazione che consenta di comprendere le generali prospettive dell'ordinamento, appare indispensabile che nel corso della formazione universitaria sia fornita un'adeguata preparazione riguardo a tutti i settori disciplinari in cui tradizionalmente si articola. Perciò il presente decreto non si limita, come prima avveniva, a prevedere attività formative indispensabili con riferimento ad ambiti formativi comprensivi di una molteplicità di settori scientifico-disciplinari, ma fa coincidere, con riferimento a quelli di maggior rilevanza culturale e professionale, ambito e settore; e si evita così il pericolo, immanente al regime previgente, che alcuni settori, pur di fondamentale importanza, neppure fossero obbligatoriamente insegnati. Con il presente decreto è definitivamente esclusa l'eventualità, che in astratto si sarebbe potuto realizzare con il sistema precedente, di una laurea in grado di consentire l'accesso alle professioni legali senza lo studio neppure sommario della procedura civile o di quella penale ovvero del diritto costituzionale.

Significativo è del resto che i vincoli ora imposti in tal senso si limitano in realtà a riprendere soluzioni autonomamente già adottate dalle Facoltà di Giurisprudenza e che

quindi, di fatto, si limitano a porre adeguate garanzie per il futuro, senza concretamente alterare i reali equilibri determinatisi nelle varie sedi.

Ancora è da notare, infine, che con il presente decreto si è assegnato uno specifico rilievo a settori disciplinari ormai di indiscutibile importanza culturale e professionale, come quello del diritto dell'Unione europea, e si sono adeguatamente accresciuti, coerentemente con la loro rilevanza quantitativa e qualitativa per l'attività professionale del giurista, i crediti necessari per settori come quelli del diritto amministrativo, del diritto commerciale, del diritto penale e del diritto del lavoro, i settori appunto che per la parte più grande assorbono l'opera del giurista.

Si è voluto così, definendo un armonico equilibrio tra aspetti culturali e di tecnica professionale e tra esigenze generali ed unitarie dell'ordinamento ed opportunità di riservare adeguati spazi al pluralismo formativo, realizzare un percorso di studi in grado di soddisfare le moderne necessità delle professioni legali e la domanda che ad esse rivolge la società nel suo complesso.

Per le specifiche considerazioni suesposte il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza potrà essere attivato solo dalle omologhe Facoltà di Giurisprudenza (art.2).

Il provvedimento da, altresì, ragione delle esperienze già maturate nella fase di avvio della riforma con il DM 509/99, facendo salva l'iniziativa avviata dalla Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano con la Facoltà di Economia, la quale potrà continuare a contemplare nella propria offerta formativa il corso di laurea magistrale in disamina (art.9).

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN GIURISPRUDENZA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- acquisire la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale - con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore - le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe conseguiranno livelli di conoscenza adeguati per chi intenda ricevere una formazione giuridica superiore, premessa indispensabile per l'avvio alle professioni legali.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica:

- assicurano la conoscenza approfondita – anche mediante la configurazione di specifici indirizzi – di settori fondamentali dell'ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonché l'acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità del giurista;
- comprendono modalità di accertamento delle abilità informatiche;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici di formazione, *stages* e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Di base	Storico e filosofico	IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 - Filosofia del diritto		30
Caratterizzanti	Privatistico	IUS/01 - Diritto privato IUS/15 - Diritto processuale civile	18	78
	Pubblicistico	IUS/08 - Diritto costituzionale IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/13 - Diritto internazionale	24	
	Penalistico	IUS/16 - Diritto processuale penale IUS/17 - Diritto penale	18	
	Diritto dell'impresa	IUS/04 - Diritto commerciale IUS/07 - Diritto del lavoro	18	
Affini o integrative	Istituzionale, economico, comparatistico, comunitario	IUS/02 - Diritto privato comparato IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico IUS/12 - Diritto tributario IUS/14 - Diritto dell'unione europea IUS/21 - Diritto pubblico comparato SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/03 - Scienza delle finanze SPS/02 - Storia delle dottrine politiche		30
Attività formative	Tipologie		CFU	Tot. CFU
A scelta dello studente				15
Per la prova finale				30
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.			15
TOTALE				198



osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

autore: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

data: **22-10-2004**

testata: **Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509**

argomento: **Discipline ecclesiasticistiche e canonistiche**

area tematica: **Diritto ecclesiastico & Diritto canonico**

parole chiave: **Titolo accademici, Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca, Classi di corsi di studio, CFU, Crediti formativi universitari, Autonomia universitaria, Attivazione corsi, Attività formativa, Regolamenti didattici**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decreto 22 ottobre 2004, n. 270: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

(da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 266 del 12 novembre 2004)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di

studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2. (Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Art. 3. (Titoli e corsi di studio)

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) laurea (L);
 - b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 4. (Classi di corsi di studio)

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Art. 5. (Crediti formativi universitari)

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 6. (Requisiti di ammissione ai corsi di studio)

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo

di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7. (Conseguimento dei titoli di studio)

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Art. 8. (Durata dei corsi di studio)

1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9. (Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10. (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi)

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea,

alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11. (Regolamenti didattici di ateneo)

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
- b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodesimi per la prova finale, con eventuale lode;
- f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12. (Regolamenti didattici dei corsi di studio)

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli

specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai precedenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Commissione "Siliquini": Bozza di tabella.

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA
CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE,
indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali che la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite;
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
 - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
 - b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia, dell'informatica giuridica
 - e. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori Scientifico-disciplinari	CPU minimi per ambito	CPU minimi per attività
A) di base	Storico-giuridico	IUS/18 Diritto romano e delle antichità IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno	28*	100
	Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	18**	
	Privatistico	IUS/01 Diritto privato	27***	
	Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico	18***	
	Economico	SECS/P/01 Economia politica	9***	
B) Caratterizzanti «	Penalistico	IUS/17 Diritto penale	18	132
	Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	18	
	Economico e pubblicistico	SECS/P/03 Scienza delle finanze IUS/12 Diritto tributario SECS/P/02 Politica economica SECS/P/07 Economia aziendale SECS/S/01 Statistica	12	
	Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato	9	
	Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	9	
	Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico	18	
	Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9	
	Processualciviltistico	IUS/15 Diritto processuale civile	15****	
	Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	15****	
	Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	9	
4CFU minimi vincolati				232
CFU riservati all'autonomia dell'Università				68
CFU totali per il conseguimento del titolo				300

* Di cui almeno 18 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori

** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 9 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti

*** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune

**** Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi qualificanti

CUN NOTIZIE N. 168 - Resoconto della Sessione del 26 e 27 gennaio 2005

(omissis)

1.2.4) Intervento del sottosegretario sen. Siliquini per illustrare la conclusione del lavoro dei Tavoli Tecnici per l'attuazione del DM 270/04 e il nuovo ordinamento della Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali (1+4)

(omissis)

1.2.4 INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO SILIQUINI

Alle ore 11.50 interviene in aula l'On. le Sen. Maria Grazia SILIQUINI (accompagnata dal Direttore generale Dott. Antonello MASIA

Il Presidente LABRUNA dà il benvenuto alla Senatrice rallegrandosi per la sua nuova presenza al CUN. avendo accolto l'invito a dare comunicazione sullo stato dell'arte dei lavori dei Tavoli tecnici in merito alla revisione delle Classi, anche nella prospettiva del primo incontro del Comitato Tecnico scientifico previsto per mercoledì 2 febbraio.

Prende la parola la Senatrice SILIQUINI che, a sua volta, ringrazia il Presidente LABRUNA per l'invito rivoltole il 24 novembre a riferire in merito allo stato dell'arte dei lavori dei tavoli tecnici istituiti l'11 ottobre e che, nonostante le iniziali perplessità di alcuni, hanno completato un lavoro eccellente, cosa di cui era personalmente certa, dato il valore e l'esperienza dei partecipanti.

(omissis)

Il Sottosegretario passa quindi a riferire sulla riforma di Giurisprudenza, già illustrata al CUN in modo informale lo scorso luglio e presentata in modo formale il 25 novembre in forma immutata e a cui, essendo stata conclusa da molti mesi, il CUN dovrebbe assegnare una corsia preferenziale, tale da consentire una rapida adozione del nuovo ordinamento.

Ricorda che l'ipotesi della nuova Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all'anno di base, indirizzato all'acquisizione delle competenze professioni legali è stata elaborata, nel quadro della revisione dei corsi, non dai tavoli tecnici bensì dalla commissione incaricata della revisione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e sono già stati acquisiti i pareri dei presidi e dell'avvocatura. Ricorda anche che il CUN aveva richiesto di valutarla nel contesto generale del riordino dei corsi. Ora, essendo stato sostanzialmente concluso con la riunione dei tavoli del 18 u.s. il quadro generale del riordino disposto dal decreto 270/04, il CUN può procedere speditamente ad esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario SILIQUINI ricorda che il MIUR ha effettuato questa scelta con la chiara volontà politica di garantire maggiore organicità, unitarietà, completezza e qualità al percorso formativo destinato all'accesso di professioni costituzionalmente garantite che hanno grande impatto sulla vita dei cittadini. Ciò, è stato pensato, in analogia a quanto avviene per le Facoltà regolate dalle Direttive europee (medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, farmacia ed architettura).

È intenzione sua e del Ministro chiudere tempestivamente il Decreto sulla nuova Classe di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, anche per un'esigenza operativa prevista dalle disposizioni transitorie (art. 13) del D.M. 270/2004. Infatti, per consentire alle Facoltà di Giurisprudenza di sperimentare il modello dell'"1+4", in deroga alle altre classi, è necessaria, per questa classe una formulazione "ad hoc" ed urgente del Decreto istitutivo della medesima.

Il sottosegretario dichiara che, grazie all'importante collaborazione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidi di Facoltà e delle professioni legali, abbiamo ipotizzato un nuovo percorso universitario: più europeo, più adeguato alla formazione dei professionisti, qualitativamente migliore, equilibrato, solido nella cultura di base e moderno.

Tale percorso salvaguarda la tradizione accademica ed assicura, contemporaneamente, un impianto innovativo più coerente con le esigenze espresse dal sistema professionale. Per

raggiungere ciò, siamo intervenuti nel ridefinire gli obiettivi formativi allo scopo di orientare gli Atenei verso una scelta di insegnamenti caratterizzanti le esigenze dei professionisti. Non abbiamo dimenticato, correttamente, l'ambito storico e l'ambito filosofico che dovranno avere il giusto peso come riconoscimento della tradizione culturale giuridica italiana, apprezzata anche in sede internazionale.

Si è, quindi, previsto: il "potenziamento" delle procedure civili e penali, dell'ordinamento giudiziario, dei diritti, delle materie economico-finanziarie, del diritto commerciale, dell'informatica giuridica e, soprattutto, della dimensione europea della formazione che sarà sviluppata in tutti gli insegnamenti. Saranno, infine, introdotti alcuni insegnamenti "caratterizzanti" quali la: deontologia professionale, l'argomentazione giuridica, la logica forense, la conoscenza di almeno una lingua straniera per gli aspetti legati all'area giuridica. Restano, chiaramente, all'autonomia universitaria la creazione di specifici indirizzi, la scelta delle attività affini ed integrative, la prova finale che non sarà più obbligatoriamente di 30 crediti in quanto lasciata alla valutazione discrezionale degli Atenei.

A proposito della questione dei 232 crediti definiti dall'ordinamento nazionale il Sottosegretario ricorda, ancora una volta, che le professioni di avvocato, magistrato e notaio sono costituzionalmente garantite e che, per la loro formazione, si è scelto di rafforzare i vincoli ministeriali e,

di conseguenza, costruire un percorso organico che garantirà maggiore omogeneità formativa sul territorio nazionale, visto che questi professionisti operano su tutto il Paese.

Il Presidente LABRUNA esprime ammirazione per la competenza e passione dimostrate dal Sottosegretario Siliquini e ricorda che a novembre, dopo la presentazione dell'ordinamento degli studi giuridici, il CUN aveva segnalato che gli era impossibile valutare senza conoscere il quadro complessivo del riordino. Ora, come concordato, dopo le comunicazioni del Sottosegretario Sen. SILIQUINI inizierà il lavoro per esprimere con moderazione e pacatezza il prescritto parere su una materia complessa in cui molti rivendicano l'importanza dell'autonomia degli atenei, altri quella dei propri settori, e su cui anche i presidi hanno espresso diverse posizioni.

(omissis)



osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

autore: **Consiglio Universitario Nazionale - CUN**

data: **08-04-2005**

testata: **Primo parere sul riordino delle classi di laurea dell'area giuridica. Classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all'anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali.**

argomento: **Discipline ecclesiasticistiche e canonistiche**

area tematica: **Documenti e Notizie**

parole chiave: **Laurea magistrale in Giurisprudenza, Diritto ecclesiastico, Diritto canonico, Attività formative**

Consiglio Universitario Nazionale, Parere Generale n. 110, Adunanza del 24/2/2005: "Primo parere sul riordino delle classi di laurea dell'area giuridica. Classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all'anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali".

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il D.M. n.509/1999;

Visto il D.M. n. 270/2004;

Viste le note dell'On. Sottosegretario di Stato Sen. Avv. Maria Grazia Siliquini prot. n. 2644 del 12/7/2004 e prot. CUN n. 282 dell'8/2/2005;

Viste le note del Direttore Generale - D.G.U. MIUR, Dr. Antonello Masia, prot. n.2853/A del 25/11/2004 e prot. n. 3124/A del 23/12/2004;

Sentito il Coordinamento della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà italiane;

Sentiti il Presidente ed il Direttivo della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza;

Tenuto conto della audizione del Sottosegretario di Stato Sen. Siliquini svoltasi al CUN nella seduta del 26 gennaio 2005 (verbale CUN n. 168);

Visto l'estratto del verbale della riunione del 16 febbraio 2005 del Tavolo tecnico-scientifico di coordinamento per la revisione delle classi dei corsi di studio, trasmesso al CUN con nota n. 39-2005/mgs del 24/2/2005;

Sentiti i Relatori,

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE

1. Il CUN osserva, anzitutto, che il riordino delle classi di laurea dell'area giuridica non può essere adeguatamente valutato senza il necessario raccordo con il contesto delle altre classi di laurea. L'istituzione della classe di laurea "quinquennale" in Giurisprudenza non può che essere considerata come una tessera di un quadro più ampio e composito.
2. I contenuti della Proposta di classe di laurea magistrale "quinquennale" in Giurisprudenza contraddicono il concetto di classe, confondendo tra classe e corso di laurea. In proposito, va segnalata l'anomalia rappresentata dalla riserva dell'attivazione dei suddetti corsi di laurea alle sole Facoltà di Giurisprudenza.
3. In coerenza con il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.M. 270/2004, i corsi di laurea attivati nella classe di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza devono essere riservati all'accesso alle professioni legali, fermo restando che tali lauree magistrali non possono essere considerate requisito esclusivo per altre attività professionali (alta dirigenza, docenza, come risulta dal verbale della seduta del Tavolo di coordinamento).
4. Va valutata l'opportunità, analogamente agli altri percorsi destinati a professioni regolamentate a livello europeo, che anche per i corsi della laurea magistrale in Giurisprudenza possa essere prevista una programmazione degli accessi. Ciò risponderebbe alla ratio di estendere alla classe di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza l'applicazione di misure eccezionali, tra le quali si segnala, in specie, l'aumento senza limite del numero di cfu vincolati, introdotto dall'art. 10, commi 2 e 4, del D.M. 270/2004 (norma introdotta, peraltro, come modifica al testo del decreto, successivamente all'espressione dei pareri obbligatori del CUN e del CNSU).
5. Esigenze di ragionevolezza e di economicità di sistema suggeriscono che tutta l'area della formazione giuridica vada strutturata in due grandi ambiti: uno costituito dalla classe di laurea magistrale "quinquennale" in Giurisprudenza, riservata alle professioni legali; l'altro costituito da una classe di laurea triennale ad ampio spettro, con prosecuzione in una classe di laurea magistrale biennale diversamente denominata, finalizzata all'accesso alle altre attività proprie del giurista. Pertanto, non è condivisibile la previsione del mantenimento, accanto alla classe di laurea magistrale "quinquennale", di due classi di laurea triennale (Scienze giuridiche e Scienze dei servizi giuridici).
6. Tra i due percorsi formativi dovrà essere prevista la possibilità di passaggio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, senza peraltro alterare l'equilibrio generale del sistema. Di conseguenza, va consentito il passaggio, con debiti formativi, dal percorso quinquennale alla classe di laurea triennale e viceversa, fermo restando il divieto di passaggio dal percorso triennale ovvero dalla classe di laurea magistrale "quinquennale" a ciclo unico alla classe di laurea magistrale biennale, senza il previo conseguimento del titolo di laurea.
7. L'area della formazione giuridica dovrebbe assurgere a sistema definito ed organico. In sintesi la classe di laurea magistrale "quinquennale" va caratterizzata da una maggiore (ancorché sempre relativa) rigidità, proprio perché strutturalmente orientata per attività professionali ben definite in ragione delle quali si è ritenuto di dover superare il modello del 3+2. La classe di laurea triennale e quella di laurea magistrale biennale dovranno essere, al contrario, caratterizzate da una maggiore elasticità, al fine di rispondere adeguatamente alla pluralità di figure professionali esistenti e continuamente sopravvenienti anche nel settore giuridico. Nella strutturazione degli ordinamenti didattici delle tre classi di lauree dell'area giuridica si dovrà porre la massima cura nel garantire

l'equilibrio del sistema.

8. Per quanto specificamente attiene all'ordinamento didattico di cui alla Proposta di revisione della classe della laurea magistrale in Giurisprudenza, va rilevata un'eccessiva rigidità della bozza di ordinamento didattico, che è in contrasto con la necessaria autonomia delle Università. È quindi necessario che, pur mantenendo una sostanziale "rigidità" del percorso di laurea quinquennale, si liberi un adeguato numero di crediti disponibili a livello locale.

9. Per quanto attiene agli obiettivi formativi qualificanti, in generale condivisibili nella formulazione proposta, si suggeriscono alcuni emendamenti, diretti ad evidenziare maggiormente le competenze che si acquisiscono nell'ambito della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con le competenze postulate specificamente dalle professioni legali.

Si propone pertanto di emendare il testo della Proposta come segue:

Testo dello schema di decreto

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE,

indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario successivo all'anno di base devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi, negoziali, processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica di comprensione, di rappresentazione, di valutazione per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano necessarie.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe;
- utilizzano le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di curricula coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che persegua la conoscenza approfondita di tutti i settori dell'ordinamento, nelle diverse interrelazioni, ed il conseguimento di competenze culturali, tecniche e metodologiche rispondenti alla professionalità del giurista e idonee a garantire contro una rapida obsolescenza della professionalità acquisita.
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza [: a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari; b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia, dell'informatica giuridica; c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera] degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari, della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica, del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

N.B. Le frasi in carattere neretto, sbarrate e comprese tra parentesi quadre, indicano le parti del testo originale della Proposta eliminate e/o modificate dal presente parere del CUN.

10. Circa la strutturazione e distribuzione dei crediti formativi, anche alla luce di quanto detto innanzi, è necessario diminuire il numero dei crediti vincolati al fine di garantire quel minimo di flessibilità che risponde alle diverse tradizioni locali, alle vocazioni territoriali, alle differenti esigenze della società civile, alle logiche di una pluralità di specializzazioni, nonché all'esigenza di tutelare i diritti degli studenti ed il loro evidente interesse a passare, nell'attuale fase di transizione, dal vecchio al nuovo ordinamento. In sostanza sembra equilibrato ridurre da 100 a non più di 90 i crediti vincolati alle attività formative di base, e da 132 a non più di 110 i crediti vincolati alle attività formative caratterizzanti, in modo da lasciare all'autonomia dell'Università almeno 100 crediti, tra i quali peraltro sono compresi quelli da assegnare alla prova finale.

11. Per quanto riguarda, infine, la strutturazione delle attività formative e degli ambiti disciplinari, pare più congruente trasferire il settore scientifico-disciplinare IUS/11 (Diritto ecclesiastico e canonico) dall'ambito Amministrativistico all'ambito Costituzionalistico, data la prevalente affinità che tale settore presenta con il settore IUS/08 (Diritto costituzionale), prevedendo una ripartizione minima di crediti tra i due settori scientifico-disciplinari. Nella prospettiva di un riordino dei settori scientifico-disciplinari dell'area pubblicistica, sembra congruente lasciare il settore IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) alla libera disponibilità delle singole Facoltà; così come sembra, per comprensibili ragioni di affinità e di tradizione culturale, riunire i settori scientifico disciplinari IUS/13 (Diritto internazionale) e IUS/14 (Diritto dell'Unione europea) in un medesimo ambito disciplinare, peraltro con garanzia di un numero minimo di crediti da ripartirsi in parti eguali.

Per converso, pur apprezzandosi l'idea che conoscenze statistiche possano talora essere utili nell'esercizio delle professioni legali, si ritiene più opportuno lasciare gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare SECS/S/01 (Statistica) alle autonome scelte delle sedi locali.

12. Per le proposte di modifica della distribuzione dei crediti, si veda la tabella allegata.

13. Il parere è reso nei termini di cui sopra.

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDI DELLE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

MOZIONE

La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, riunita in Milano il 17 dicembre 2004,

considerato

che la Conferenza è stata nuovamente richiesta di esprimere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e al Consiglio Universitario Nazionale un parere sulle proposte di ordinamento didattico per la laurea quinquennale in giurisprudenza, di cui all'art. 6, comma 3, DM 22.10.2004, n. 270;

conferma

le posizioni sinora espresse più volte e, da ultimo, con la mozione del 10 settembre 2004, secondo cui l'ordinamento di questo nuovo percorso di laurea dovrebbe coincidere con l'ordinamento previsto dalla normativa attualmente vigente, ispirata al modello cd. del "3+2", anche per quanto attiene alle materie di studio e ai relativi crediti, salva l'eliminazione dell'obbligo di conseguire la laurea triennale come condizione per iscriversi al biennio superiore;

ribadisce

pertanto che nell'indicazione dei crediti minimi vincolanti è necessario assumere come punto di riferimento tale modello "3+2", che riconosce 9 CFU minimi alle 15 materie di base e caratterizzanti, tradizionalmente obbligatorie, dettagliatamente elencate nella mozione della Conferenza in data 4 ottobre 2004, eccetto il diritto privato cui devono essere garantiti 18 CFU minimi;

approva

pertanto il contenuto della lettera inviata dal presidente della Conferenza al Ministro e al Sottosegretario, con copia al presidente del CUN, in data 2 dicembre 2004;

dà mandato

al presidente e alla giunta di rappresentare nelle diverse sedi le posizioni summenzionate e di chiedere che nella predisposizione dell'ordinamento didattico della laurea quinquennale in giurisprudenza:

- sia garantita al massimo grado possibile l'autonomia didattica delle facoltà, in linea con i principi generali dell'autonomia universitaria;
- sia garantita la possibilità degli studenti iscritti al nuovo corso di laurea di conseguire la laurea triennale in scienze giuridiche, o *in itinere* o come conclusione anticipata del corso di studi;
- sia garantito il passaggio automatico al nuovo corso di laurea degli studenti attualmente iscritti al corso di laurea triennale in scienze giuridiche o al corso di laurea biennale specialistica in giurisprudenza, secondo il vigente ordinamento ispirato al modello cd. del "3+2";
- siano soppresse le indicazioni accompagnate da asterisco nella bozza di tabella approvata dalla Commissione ministeriale nel luglio 2004, salvo per quanto attiene alla parità, da confermare, fra le discipline storiche del raggruppamento romanistico e quelle del raggruppamento di diritto medioevale e moderno;
- nel calcolo dei crediti minimi vincolati e nella relativa distribuzione fra i raggruppamenti disciplinari sia tenuto conto: a) del numero complessivo degli esami, che va indicato fra un minimo di 25 e un massimo di 27, e b) del maggior peso da riconoscersi ai raggruppamenti scientifico-disciplinari comprendenti le materie di diritto positivo tradizionalmente oggetto di insegnamento biennale.

Approvata all'unanimità

Lettera circolare del preside Ferrari

Cari colleghi,

immagino che tutti abbiate ricevuto, come ho ricevuto io, il parere del CUN sul riordino delle classi di laurea dell'area giuridica.

Per una valutazione, osserverei quanto segue.

1. Il CUN ha ritenuto di caldeggiare un solo percorso di laurea triennale in luogo dei due esistenti, in ciò discostandosi dal parere della nostra Conferenza. Tuttavia (punto 7) si raccomanda che questa laurea presenti caratteri di "elasticità", in modo che si possa "rispondere adeguatamente alla pluralità di figure professionali esistenti e continuamente sopravvenienti anche nel settore giuridico". Poiché vi è da supporre che i futuri avvocati, giudici e notai si iscrivano subito al corso quinquennale, si può anche supporre che questa laurea triennale finisca per raccogliere soprattutto l'eredità dell'attuale laurea in scienze dei servizi giuridici, anche se nulla viene detto e nulla ancora sappiamo quanto al nome formale che le verrà dato. La mia idea è che i programmi dovrebbero essere tanto variegati da poter soddisfare le esigenze di entrambi gli attuali corsi, in modo che anche i passaggi interni dall'uno all'altro corso siano agevolati quando occorre. La disponibilità di un ampio numero di crediti liberi lo consente.

2. Con vivo compiacimento osservo che il CUN propone il mantenimento in vita (o l'istituzione) di una laurea biennale magistrale accanto a quella quinquennale. In ciò viene accolto il nostro parere e non quello, più volte preannunciato anche pubblicamente, da esponenti del Ministero. Quella proposta dal CUN è una soluzione coerente con la logica del sistema, in quanto offre uno sbocco in forma di laurea magistrale anche ai possessori di una laurea triennale giuridica non compatibile con quella funzionalizzata all'accesso alle professioni legali classiche. Ed è una soluzione che permette di salvare iniziative, come quella di Roma Tre sul giurista europeo, o quella di Bologna e Macerata sul cd. legal drafting (o e-governance), che erano (e tuttora sono) in oggettivo pericolo. Su questo punto, devo dirvi che abbiamo operato, assieme ai colleghi della giunta, una pressione molto decisa in tutte le sedi. Tuttavia, a parer mio è raccomandabile, primo, di prestare la massima attenzione affinché questa classe, come anche la precedente, rimanga sotto il controllo delle facoltà di giurisprudenza, secondo, di orientare i programmi di questo percorso "spezzato" in modo che non vi sia confusione con quello quinquennale.

3. Sulla laurea quinquennale in giurisprudenza, il CUN sottolinea opportunamente (punto 6) che devono essere previsti passaggi da e per il parallelo percorso spezzato. Raccomanderei a tutti di accertare presso gli uffici dei rispettivi atenei quale sia la procedura più agevole soprattutto per garantire che gli studenti della classe di laurea quinquennale possano acquisire la laurea triennale anche in itinere, senza dover formalmente uscire e rientrare per proseguire il percorso sino alla fine del quinquennio.

4. Sulla vexata quaestio dei crediti vincolati della laurea quinquennale in giurisprudenza, il CUN ha di fatto seguito la posizione subordinata espressa dalla Conferenza, fermandosi a 200 crediti minimi vincolati. Che potesse scendere ulteriormente era escluso. Qualche perplessità destano le scelte specifiche fatte dallo stesso CUN sulle singole aree disciplinari. La diversificazione delle due procedure (13 alla procedura civile, 10 alla procedura penale) è abbastanza curiosa. I 18 crediti all'area costituzionalistica sono forse troppi, pure in considerazione del fatto che il settore comprende ora anche il diritto ecclesiastico e il diritto canonico (che sono dovunque discipline non obbligatorie). Desto qualche sorpresa anche la sparizione di statistica dall'area economico-pubblicistica: ciò rafforza di fatto il diritto tributario, su cui si concentreranno le preferenze della

maggioranza degli studenti, ma elimina il riferimento a una materia tradizionalmente insegnata nelle facoltà giuridiche. Ciò detto, non mi sento di giurare sul fatto che il Ministero segua il CUN sino in fondo. Più probabilmente - credo - correggerà i CFU vincolati aumentandoli qua e là. Mi consta che vi sono sul punto molte resistenze e anche opinioni nettamente contrarie a rivedere la tabella approvata dalla Commissione che ha lavorato l'estate scorsa. Se ciò accadrà, ci esprimeremo con la dovuta fermezza. Vi assicuro che gli sforzi fatti dalla Giunta e da me personalmente in questi mesi sono stati continui e perfino affannosi: in sintesi, non se ne può più di questa storia. Ma la decisione non dipende da noi. Dipenderà da noi, invece, cercare di lavorare adeguatamente sulla tabella che il Ministero alla fine approverà, tenendo conto del fatto che, comunque, una serie di materie anteriormente definite "affini e integrative" (p. es. quelle del comparto economico-pubblicistico, ma non solo) di fatto sono ricomprese o ricomprendibili fra quelle previste nelle aree contemplate dalla tabella stessa). Credo quindi che sarà opportuno riunire la Conferenza subito dopo che questa benedetta tabella sarà uscita e lavorare su uno schema generale di distribuzione dei crediti, in modo che non siano troppo vistose le differenze fra sede e sede, cosa che ostacolerebbe il trasferimento da una facoltà all'altra, ma sarebbe negativa anche in termini generali.

5. Il CUN ha segnalato (punto 2, in c) che la riserva dell'attivazione delle lauree giuridiche alle Facoltà di Giurisprudenza costituisce una "anomalia". Vedremo che cosa accadrà col Ministero. Auguriamoci che confermi l'anomalia.

(omissis)

Con gli auguri di Buona Pasqua,
(omissis)

Cari saluti a tutti
Vincenzo Ferrari.

NOTA DI RISPOSTA DEL PRESIDE BERLINGÒ

Caro Ferrari,

ho potuto leggere solo ieri la Tua nota del 25 marzo scorso, perché impedito per qualche giorno di poter accedere alla sede della Facoltà.

Ricambio, sia pure in ritardo, gli auguri e desidero esprimerTi la gratitudine e l'apprezzamento che meriti per la tenacia, l'impegno e la competenza con cui hai seguito e continui a seguire il travagliato passaggio relativo alla revisione degli ordinamenti didattici della nostra Facoltà, in un contesto universitario così complesso e difficile come quello attuale.

Proprio perché non possano sorgere equivoci su questi miei sentimenti di stima e di riconoscenza preferisco anticiparTi per iscritto, rispetto alla prossima riunione della nostra Assemblea - nella cui concitazione potrebbero determinarsi involontari e spiacevoli fraintendimenti - l'unico rilievo critico che intendo formulare, non tanto nei riguardi del Tuo operato, quanto di un passaggio della Tua nota.

In quest'ultima sembri esprimere un senso di rammarico per il fatto che, in linea con l'accettazione dell'ipotesi subordinata proposta da noi Presidi, il CUN abbia mantenuto l'attribuzione di 18 CFU al raggruppamento Diritto costituzionale + Diritto canonico - Diritto ecclesiastico. Il Tuo rammarico sembra inoltre fondarsi sulla semplice circostanza (formale) che il Diritto canonico ed ecclesiastico rappresenterebbero un settore disciplinare non inquadrato, nel vigente ordinamento, fra le attività formative "obbligatorie".

Al riguardo, già dal punto di vista formale, in base ai DD.MM. del 2000, nessuna disciplina potrebbe, a rigore, definirsi "obbligatoria". Per di più, le discipline del settore IUS/11, pur essendo inserite, nella classe dei corsi di laurea in Scienze giuridiche e nella classe dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, tra le attività formative "affini e integrative", risultano attivate in tutte le Facoltà di Giurisprudenza d'Italia e sempre con un numero di CFU non inferiore a sei, spesso assumendo, di fatto, il ruolo di materie "paraobbligatorie", perché proposte (non fra quelle lasciate alla libera scelta dello studente ma) fra quelle opzionali.

Ancora: l'insegnamento delle discipline del settore IUS/11 é contemplato nel programma delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, istituite dal D.M. 21 Dicembre 1999, n. 537.

Peraltro, da un punto di vista sostanziale, mi preme ricordarTi che la formulazione dell'ipotesi subordinata accolta dal CUN fu, su questo punto specifico, approvata dalla nostra Assemblea del 17 dicembre 2004, a seguito di un acceso dibattito provocato da un mio intervento, in cui mi studiai di illustrare tutte le ragioni, non corporative o meramente tradizionali, ma di rispetto per un congruo equilibrio interdisciplinare e di apertura per le prospettive attuali e future degli studi giuridici, che militavano e militano a favore della soluzione proposta e poi accolta.

Non mi sembra il caso di tornare in questa sede su quelle argomentazioni, con cui mi sono sforzato di dimostrare come l'ostilità ostentata da alcuni pur autorevoli Colleghi nei riguardi delle discipline del settore IUS/11 sia frutto di una deplorabile disinformazione o disattenzione. Mi duole e mi sorprende, perciò, che anche Tu, di cui da tempo conosco ed ammiro la serietà scientifica e l'apertura culturale e di cui, da poco e di persona, ho imparato ad apprezzare le doti di sensibilità umana e sociale, insista in recriminazioni "antiecclesiastiche".

Non penso proprio che Tu voglia indulgere ad un anticlericalismo tardivo e fuori luogo. Me lo auguro di cuore, non certo a presidio di questa o quella appartenenza confessionale, ma proprio a difesa del mantenimento di una laica tradizione ed esperienza di insegnamento e di studio dei diritti religiosi e dei loro rapporti con il diritto della comunità politica, in un contesto spazio-temporale in cui essi divengono viepiù rilevanti e ricorrenti.

Con sincera amicizia

Salvatore Berlingò

Milano, 18 aprile 2005

Chiar.mo
PROF. VINCENZO FERRARI
Presidente della Conferenza dei Presidi
delle Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono n. 7
20122 - MILANO

Caro Ferrari,

quale decano della disciplina "Diritto ecclesiastico" sento il dovere di rispondere alle dichiarazioni da Te rilasciate in qualità di Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza in merito alla posizione delle discipline "Diritto ecclesiastico" e "Diritto canonico" nei piani di studio delle nostre Facoltà. Tali dichiarazioni, che si risolvono nella proposta di diminuire i crediti stabiliti dal CUN a favore delle due materie ora citate, mi sembrano non tener conto della realtà del nostro Paese e del nostro tempo e presentarsi come il frutto di una visione astratta degli studi, se non preconcetta.

Orbene è di tutta evidenza che le problematiche relative alla disciplina giuridica del fenomeno religioso sono oggi di primario rilievo. Basti pensare al dibattito sulle radici cristiane dell'Europa al fine della loro menzione nella Costituzione Europea; si pensi inoltre alla recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha individuato nella libertà di coscienza un valore fondante dal quale si irradiano gli altri diritti fondamentali; ancora, si può ricordare la problematica suscitata dall'esposizione dei simboli religiosi nei locali pubblici e dall'ostensione di detti simboli sul proprio corpo, che ha assunto in diversi Paesi europei i toni della polemica vissuta ed ha impegnato l'opinione pubblica e gli organi politici e giurisdizionali a risolvere un contrasto pericoloso anche per la civile convivenza. Infine dobbiamo soffermarci su quanto è avvenuto subito prima e subito dopo la scomparsa del Pontefice Giovanni Paolo II. I tre milioni di pellegrini che hanno invaso Roma e la straordinaria attenzione all'evento tributata da tutti gli Stati e da tutti gli organi di informazione hanno mostrato la necessità che gli organi dello Stato italiano prendano in considerazione tali fenomeni non solo sotto il profilo delle

guarentigie da tributare ai credenti, ma anche e soprattutto sotto il profilo della tutela da riconoscere, in regime di pluralismo confessionale e culturale, a chi ha una diversa fede o una diversa convinzione: siamo quindi nel campo della fruizione dei diritti fondamentali e quindi di quella *legislatio libertatis* che costituisce il cardine del diritto ecclesiastico.

Sembra perciò appropriato l'inserimento delle nostre discipline nel settore costituzionalistico e appare opportuno attribuire ad esse spazi anche sotto forma di crediti che consentano di formare giuristi sensibili ad una problematica ed attenti a una legislazione capace di garantire allo stesso tempo la libera estrinsecazione del sentimento religioso e la piena attuazione del principio costituzionale di laicità dello Stato.

Va anche detto che nel pubblico e negli organi di stampa si è sviluppata anche una curiosità e un'attenzione molto forte per la disciplina dell'organizzazione della Chiesa e per conoscere più da vicino il diritto canonico anche come fatto culturale.

Ignorarne l'esistenza (attribuendo invece una accentuata attenzione a materie non giuridiche o collocate ai margini dell'esperienza giuridica) significa voler chiudere gli occhi di fronte alla realtà e rifugiarsi in astrazioni che poco hanno a che vedere sia con la molteplicità degli interessi meritevoli di tutela in un ordinamento democratico e pluralista sia con la cultura giuridica.

Ti ringrazio per l'attenzione

(Enrico Vitali)

Milano, 20 aprile 2005

Ch.mo signor
Prof. Enrico Vitali
Decano della disciplina “Diritto ecclesiastico”
Istituto di Diritto internazionale
Cattedre di Diritto ecclesiastico e canonico
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7
20122 MILANO

A MANI

Caro Enrico,

Leggo – devo confessare – con vivissima sorpresa quanto mi scrivi, nella Tua qualità su indicata, con lettera 18 aprile 2005.

Premetto che la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, che attualmente presiedo, si è espressa più volte in toni assai critici contro la bozza di ordinamento didattico elaborata dalla Commissione ministeriale, reclamando all’unanimità una sostanziale, anzi drastica, riduzione dei *crediti minimi vincolati*, che tale bozza fissa in ben 232, riducendo al minimo l’ambito di autonomia delle Facoltà. Quale presidente ho quindi prospettato questa posizione in tutte le sedi, facendo presente che a parere dei Presidi tali crediti non avrebbero dovuto superare la soglia attuale, cioè 144 complessivi, per lasciare alle Facoltà di adottare, con i crediti residui, le politiche che più ritenessero opportune. Con grandissima fatica sono riuscito, assieme ad altri colleghi, a convincere l’assemblea che il Ministero non avrebbe potuto accettare tale nostra proposta e a prendere in considerazione – sottolineo, non ad accettare – una proposta “mediatrice” che individuava questo limite in 198 crediti vincolati.

Sulle diverse ipotesi si è poi pronunciato il Cun che, appoggiando la proposta della Conferenza, ha proposto al Ministero una riduzione pur consistente dei crediti vincolati, da 232 a 200, e, per far ciò, ha naturalmente proceduto ad una diminuzione proporzionale del peso di tutte le discipline. L’unica eccezione ha riguardato le discipline ecclesiasticistiche e canonistiche, che sono correttamente riportate – come da noi stesso richiesto – sotto la stessa categoria del Diritto costituzionale, cui tuttavia è stato riconosciuto, con 18 crediti vincolati, un peso proporzionalmente superiore

a quello di tutte le altre categorie. La mia impressione *personale* – non ho infatti impegnato i miei Colleghi sul punto, né sollecitato il Ministero a intervenire – è quindi stata che tali discipline fossero state oggetto di una *reverse discrimination*, ovvero fossero state *avvantaggiate* rispetto a tutte le altre: cosa che mal si accordava con la linea generale che favoriva la riduzione e non l'aumento dei crediti vincolati. E ho segnalato che questo trattamento di favore pareva indicare che secondo il Cun almeno una di tali discipline dovesse essere considerata obbligatoria per tutti gli studenti, irrigidendo gli attuali ordinamenti.

Tengo a sottolineare che in questa lunga vicenda le varie componenti della Conferenza dei Presidi si sono preoccupate di *limitare* le pretese dei rispettivi settori disciplinari. Per esempio, pur appartenendo personalmente al settore filosofico-giuridico (che nelle intenzioni ministeriali comprende, oltre alla Filosofia del diritto propriamente detta, altre numerose discipline, fra cui la Sociologia del diritto, l'Informatica giuridica, la Logica giuridica, la Bioetica, i Diritti dell'uomo), io non ho avuto nulla a che ridire per il fatto che la Conferenza proponesse di scendere da 18 crediti vincolati indicati nella bozza della Commissione ministeriale sino a 12 crediti.

In questa prospettiva – scusami – non posso che respingere con fermezza la critica che mi viene rivolta di non tenere in adeguata considerazione il rilievo delle Vostre discipline. Prescindendo dal fatto che meno sono in crediti vincolati, più sono *i crediti liberi* a disposizione delle Facoltà e, quindi, anche quelli destinabili al Diritto ecclesiastico e al Diritto canonico, è del tutto evidente ad ogni osservatore di buona fede che io non ho espresso alcuna opinione avversa a tali discipline, di cui non hai certo bisogno di ricordarmi l'importanza, men che meno alla luce degli avvenimenti di questi giorni (del resto la mia stessa attività di Preside di questa Facoltà – credo – sta a dimostrare che le tengo nella massima considerazione), ma mi sono semplicemente ispirato ad un criterio di eguaglianza di trattamento, che impone di non discriminare nessuno, né in peggio né in meglio. Senza dire che alcune discipline, penso per esempio al Diritto tributario, hanno avuto nel complesso di questa vicenda (non ancora conclusa) un trattamento che a buona ragione può considerarsi peggiore, certo non per colpa della Conferenza dei Presidi.

Spero di aver chiarito il mio pensiero e Ti prego di trasmetterne il contenuto ai Tuoi colleghi di disciplina.

Anch'io Ti ringrazio per l'attenzione e, con l'occasione, Ti invio anche i miei più cordiali saluti.

Vincenzo Ferrari